

Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Procedimento n. [REDACTED]

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:

dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo	(Presidente);
dott. Antonio Rizzuti	(Consigliere relatore);
dott.ssa Anna Maria Torchia	(Consigliere);

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., avente ad oggetto protezione internazionale, vertente tra:

1) [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]), nato in Bangladesh il [REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso in Cassazione, dall'avv. Luigi Migliaccio, presso il cui studio professionale, sito in Napoli, p.zza Cavour n. 139, è domiciliato per elezione;

Attore in riassunzione-Appellante

e

2) **Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ufficio di Crotona**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34.

Convenuto in riassunzione - appellato.

Con l'intervento della **Procura generale** presso la Corte di appello di Catanzaro.



Conclusioni delle parti:

- 1) il procuratore di [REDACTED] chiede che l'adita Corte, uniformandosi ai principi espressi dalla S.C. con ordinanza n. 29854/2021, riconosca lo *status* di avente diritto a protezione sussidiaria o, in via graduata, la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6°, d.lgs. n. 286/1998, pure adottando ogni altro provvedimento relativo alle spese del giudizio di Cassazione e al presente giudizio di riassunzione;
- 2) l'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Interno, chiede: la reiezione di ogni avversa pretesa, sulla scorta dei motivi già indicati nella relazione dell'Amministrazione allegata al fascicolo di parte di primo grado;
- 3) il Procuratore generale chiede il rigetto del gravame.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale civile di Catanzaro e quello di appello

Con ricorso presentato il 24.4.2017 al Tribunale di Catanzaro, [REDACTED] cittadino bengalese, impugnava, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008, la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Crotone n. NA0006958 del 7.3.2016, notificata il 7.4.2017, con la quale gli era stata negata la protezione internazionale, anche nella forma della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6°, del decreto legislativo n. 286/1998.

A fondamento del ricorso, [REDACTED] affermava che, nel febbraio 2014, era espatriato, trovando rifugio in Libia; precisava, poi, che, pur non avendo intenzione di fuggire dalla Libia, era stato costretto ad un nuovo espatrio a causa della guerra civile insorta, durante la quale, peraltro, era rimasto gravemente ferito.

Lamentava, segnatamente, che la decisione della Commissione era priva di motivazione e fondata su vuote formule di stile, senza contestualizzazione alcuna delle vicende narrate in relazione alla condizione del Paese d'origine (Bangladesh) e di quello di provenienza (Libia), come avrebbero imposto gli artt. 8, comma 3°, del decreto legislativo n. 25/2008 e 3, comma 3°, del decreto legislativo n. 251/2007.

Affermava che sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, dato che il richiedente asilo, in caso di rimpatrio, sarebbe rimasto esposto al rischio della schiavitù per debiti e, quindi, a trattamenti disumani o degradanti o al rischio di



violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, rischi, parimenti, derivanti dal fatto di avere vissuto in Libia.

Descriveva la situazione politica e sociale del Bangladesh e sosteneva che, per la sua giovane età, per le violenze subite in Libia, per la violazione dei diritti umani in Bangladesh e, infine, per gli obblighi derivanti dalla Costituzione e dalle norme di diritto internazionale, sussistessero i presupposti per riconoscere al [REDACTED] la protezione umanitaria.

Quindi, concludeva, chiedendo, previa disapplicazione del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale di Crotone, il riconoscimento del suo diritto ad ottenere la protezione internazionale (per quanto, formalmente, le conclusioni facevano riferimento alla sola protezione umanitaria, appare evidente dal contenuto dell'atto, in cui un paragrafo veniva dedicato ai presupposti della protezione sussidiaria, che la domanda era estesa anche a tale tipo di protezione internazionale).

All'esito dell'istruttoria, essenzialmente documentale, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17.9.2018, depositata in cancelleria il 19.9.2018, rigettava le domande di protezione internazionale del ricorrente.

In effetti, il Tribunale, dopo avere illustrato la vicenda processuale e la disciplina della protezione internazionale, giudicava generiche, incoerenti e, in alcuni aspetti, contraddittorie le dichiarazioni rese da [REDACTED] in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale.

In particolare, rilevava che non era comprovato che il ricorrente si trovasse in una situazione tale da legittimare il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo emersi elementi per ritenere il rischio di persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico.

Il Tribunale riteneva, inoltre, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riguardo alle fattispecie di cui all'art. 14, lettera c), del decreto legislativo n. 251/2007, escludendo, segnatamente, che la situazione di instabilità registrata in Bangladesh fosse riconducibile a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale.

Infine, il Tribunale riteneva che non ricorresse alcuno dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, peraltro solo genericamente dedotti dal ricorrente, affermando, in particolare, che l'aspirazione a condizioni lavorative o di vita migliori non poteva valere, di per sé, a giustificare la protezione umanitaria (cfr. l'ordinanza del Tribunale).

Avverso l'ordinanza del Tribunale, proponeva appello [REDACTED] davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro, tramite atto di citazione, lamentando, in primo luogo, il difetto di istruttoria, la mancata valutazione delle circostanze emerse e l'omessa indicazione di quelle di necessario approfondimento.



Affermava, in particolare, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non aveva lasciato il Bangladesh a causa della guerra civile; aveva, però, contratto un ingente debito che, ove non restituito, lo avrebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, tenuto conto della prassi della schiavitù per debiti diffusa nel suo Paese d'origine. Precisava di aver trovato rifugio in Libia, dove aveva vissuto e lavorato per oltre un anno; tuttavia, la guerra civile insorta - di cui, peraltro, era rimasto vittima - lo aveva costretto ad un nuovo espatrio.

Contestava, poi, l'utilizzo da parte del Tribunale del criterio della credibilità soggettiva per il diniego dello status di rifugiato, peraltro, misura di protezione internazionale non oggetto di domanda nel ricorso introduttivo del giudizio; lamentava, dunque, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultra petizione da parte del giudice di primo grado.

Lamentava, inoltre, che il giudice, conformandosi alla decisione della Commissione, aveva negato la protezione internazionale, stigmatizzando le dichiarazioni rese al fine di classificarlo come migrante economico, senza valutare che il rientro in patria lo avrebbe esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti a fronte dell'impossibilità di onorare il debito contratto.

Affermava, altresì, la mancata valutazione del rischio di trattamenti inumani e degradanti per la condizione di sfollato interno che avrebbe avuto in Bangladesh, ad oltre quattro anni dall'espatrio.

Eccepiva, poi, la violazione degli artt. 3, commi 1° e 2°, del decreto legislativo n. 251/2007 e 8, comma 3°, del decreto legislativo n. 25/2008, per non aver il giudice di primo grado valutato la permanenza in Libia, quale Paese di prima destinazione, nonostante il periodo trascorso (circa un anno e mezzo), e le violenze patite, che avrebbero imposto la valutazione delle circostanze che lo avevano costretto ad una nuova fuga (conflitto armato interno ed internazionale), ai fini del riconoscimento della protezione invocata.

Contestava, inoltre, la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, dell'informativa, ex art. 8, comma 3°, del decreto legislativo n. 25/2008, nonché l'omesso ascolto dello stesso richiedente asilo, sebbene in atti era stato indicato che le sue dichiarazioni erano state riportate in terza persona.

██████████ contestava la decisione del Tribunale, segnatamente, in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, evidenziando il rischio di subire in Bangladesh trattamenti inumani e degradanti, a causa dell'impossibilità di saldare i suoi debiti e per la condizione di sfollato interno in cui si sarebbe ritrovato in caso di rimpatrio; il danno grave ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007 si configurava, inoltre, nella minaccia alla vita di un civile sia per la situazione di violenza in Bangladesh, ove dal 2013 era in corso un processo di grave radicalizzazione che aveva acuito il clima di violenza e di instabilità politica nel Paese, sia per il conflitto armato interno in Libia e il rischio di trattamenti inumani e degradanti.



Infine, lamentava il fatto che non fosse stata riconosciuta nemmeno la protezione umanitaria, nonostante la sussistenza della condizione di vulnerabilità da proteggere, desunta dal fatto che l'appellante era stato costretto a contrarre un debito nel suo Paese per espatriare, per salvare sé stesso e la sua famiglia dal rischio di gravi violazioni dei diritti umani, qualora non avesse potuto soddisfare il creditore.

Infine, sotto diverso profilo, rappresentava il percorso di integrazione compiuto in Italia, avendo imparato la lingua e, per di più, prestando la propria attività lavorativa come cucitore, con contratto a tempo indeterminato. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria o, in via gradata, di quella (cfr. l'atto di appello).

Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del gravame, ritenendo fondate e condivisibili le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato (cfr. la determinazione del 19.12.2018).

Si costituiva nel giudizio di appello il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, con apposita memoria del 14.2.2019, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, sulla base dei motivi di cui alla relazione dell'amministrazione, allegata al fascicolo di parte di primo grado di giudizio (cfr. la memoria citata).

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2019, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di compare conclusionali e note di replica.

Il giudizio di secondo grado veniva definito dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1112/2019 del 13.5.2019, pubblicata il 24.5.2019, con la quale veniva rigettato l'appello e confermata l'ordinanza del Tribunale impugnata, con compensazione delle spese di giudizio.

La Corte di Appello - dopo avere illustrato la disciplina della protezione internazionale - rilevava, quanto al caso in esame, che difettavano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; in particolare, l'appellante non aveva dato atto di persecuzioni subite in ragione del credo religioso o per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o ad una certa etnia e aveva posto a fondamento della sua richiesta di protezione, esclusivamente la mera aspirazione a condizioni di vita migliori di quelle che aveva nel suo Paese, nonché l'esigenza di avere un lavoro che gli consentisse di provvedere adeguatamente alle esigenze della sua famiglia.

Escludeva, inoltre, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi il rischio di torture o di altre forme di maltrattamento, né una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del richiedente asilo, con concreto pericolo di danno grave per lo stesso; peraltro, l'appellante, nel suo racconto, non aveva fatto riferimento ad atti di violenza indiscriminata caratterizzanti il suo Paese.



Quanto, infine, alla domanda di protezione umanitaria, di cui agli artt. 32, comma 3°, del decreto legislativo n. 25/2008 e 5, comma 6°, del decreto legislativo n. 286/1998, la Corte riteneva di non doverla riconoscere all'appellante, nel cui racconto, anche alla luce della ritenuta non credibilità delle sue dichiarazioni, non emergevano concreti ed oggettivi elementi, sulla cui base poter ragionevolmente ritenere la sussistenza in capo allo stesso di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell'invocata misura che lo proteggesse dal rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a determinare concretamente la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili ovvero la compromissione della possibilità di soddisfare bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa (cfr. gli atti del giudizio di appello e la sentenza citata).

2. Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e la pronuncia di annullamento con rinvio ex art. 383 c.p.c.

Avverso la sentenza n. 1112/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, proponeva ricorso per cassazione [REDACTED] lamentando: 1) l'omesso esame di fatti decisivi per riconoscere la protezione sussidiaria relativamente alle ipotesi di danno grave previste dall'art. 14, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 251/2007, quali a) in riferimento al rischio di trattamenti inumani e degradanti (lettera b dell'art. 14 citato), la situazione debitoria del richiedente per il prestito contratto (e non estinto) in procinto di lasciare il proprio Paese, nel quale era ancora vigente la carcerazione per debiti, diffusa la violenza in danno di debitori insolventi, tollerato il lavoro asservito, con istituti giuridici regolanti pratiche affini alla riduzione in schiavitù e l'assoggettamento servile e b) in riferimento alla minaccia alla vita dei civili (lettera c dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007), in una situazione di conflitto documentata da alcuni *reports* prodotti, sostanzialmente non riscontrata dalla Corte territoriale in base ad un generico richiamo a plurimi siti *web*, senza specificazione delle fonti consultate e ad alcuni *reports*, in parte inconferenti, in parte non aggiornati (primo motivo); 2) la violazione degli artt. 3, comma 3°, del decreto legislativo n. 25/2008, 8, comma 3°, del decreto legislativo n. 25/2008 e 14, comma 1°, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 251/2008, per la violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria dalla Corte territoriale, in ordine all'allegazione delle circostanze suindicate non esaminate e nonostante il positivo vaglio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione sussidiaria (secondo motivo); 3) l'omesso esame di fatti decisivi per il riconoscimento della protezione umanitaria, in riferimento alla dedotta condizione debitoria in funzione della situazione di vulnerabilità del richiedente e al documentato percorso di integrazione in Italia, decisivi per una seria comparazione tra la vita del richiedente ivi condotta e quella



che invece avrebbe condotto in Bangladesh, di tale sproporzione da corroborare un profilo di vulnerabilità rilevante (terzo motivo).

All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29854/2020 dell'8.12.2020, depositata in cancelleria il 30.12.2020, accoglieva i primi due motivi di ricorso e dichiarava assorbito il terzo, cassando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e rinviando alla medesima Corte di Appello per un nuovo esame della controversia.

In particolare, la Corte di Cassazione esaminava congiuntamente i primi due motivi di ricorso e li riteneva fondati.

Affermava, innanzi tutto, che, nel caso di specie, la Corte di Appello avesse omesso l'esame di un fatto decisivo, giacché - valorizzando, nel racconto del richiedente asilo, soltanto la parte del suo allontanamento dal Bangladesh per trovare un lavoro al fine di mantenere la famiglia, alla stregua di una mera aspirazione a migliori condizioni di vita - non aveva preso in esame l'intero narrato del richiedente asilo (deve rammentarsi che, con il primo motivo di ricorso, [REDACTED] aveva lamentato l'omessa valutazione del rischio di trattamenti inumani e degradanti, in relazione alla sua situazione debitoria, conseguente ad un prestito contratto e non estinto, con conseguente pericolo di subire la carcerazione per debiti, la violenza o altre forme di trattamenti inumani in danno di debitori insolventi).

Sotto altro profilo, la Corte di Cassazione rilevava il mancato accertamento dell'effettiva situazione di conflittualità interna del Bangladesh, esclusa in esito ad una generica rappresentazione, sulla base di fonti neppure specificamente indicate e risalenti nel tempo (cfr. l'ordinanza della Corte di Cassazione).

3. Il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.

A seguito della decisione della Corte di Cassazione, la causa veniva riassunta da [REDACTED] davanti a questa Corte di Appello, con apposito atto di citazione, notificato al Ministero dell'Interno, che dava luogo al presente procedimento civile, iscritto a ruolo il 30.3.2021.

In particolare, l'attore, dopo avere ripercorso la sua vicenda personale e l'iter processuale, richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione, ribadiva le sue domande di riconoscimento della protezione sussidiaria ("dello status di avente diritto a protezione sussidiaria") e, in via gradata, della protezione umanitaria.

Ribadendo, in particolare, quanto sostenuto nei precedenti gradi e nelle precedenti fasi del giudizio, l'attore in riassunzione esponeva il contenuto della sua audizione davanti alla Commissione territoriale e sosteneva che le sue dichiarazioni erano state erroneamente interpretate nel senso che fosse fuggito dal proprio Paese per meri motivi economici, senza, tuttavia, che vi fosse stato alcun approfondimento sulla rappresentata esistenza della pratica diffusa della schiavitù per debiti che



riconduceva i timori paventati nell'alveo dei trattamenti inumani e degradanti, così come disciplinati dall'art. 14, lettera b), del decreto legislativo n. 251/2007.

Sotto altro profilo, rappresentava la sussistente minaccia alla vita dei civili per la situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato in Bangladesh (rilevante ai sensi della lettera "c" dell'art. 14 citato), stante il processo di grave radicalizzazione islamista intensificatosi a partire dal 2013, nel già grave contesto di instabilità politica e istituzionale; situazione di violenza indiscriminata acuita dai gravi attentati che si susseguivano, senza soluzione di continuità, sull'intero territorio bengalese.

Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, rappresentava che, nel caso di specie, dalla valutazione comparativa tra il grado di integrazione (personale, sociale e lavorativo) raggiunto in Italia, ove viveva da circa sette anni, e la condizione di vulnerabilità in cui si sarebbe trovato in caso di rientro in Bangladesh, emergeva una incolmabile sproporzione tra i due contesti nel godimento di quei diritti umani fondamentali in cui si sostanzia la dignità umana, costituendo ciò valido presupposto per il diritto alla protezione umanitaria.

In particolare, quali indici di vulnerabilità segnalava: la condizione di debitore insolvente in un paese che tollera la pratica di riduzione in schiavitù; la situazione di insicurezza del Paese, segnata da uno scontro politico sempre più violento tra i principali partiti e dalla consolidata operatività di gruppi di ispirazione jihadista; nonché le diffuse violazioni di diritti umani di cui si rendono protagoniste autorità di polizia e forze di sicurezza.

Di contro, sempre ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, rappresentava di aver ormai raggiunto un significativo grado di inserimento socio-lavorativo in Italia, ove era impiegato a tempo indeterminato nel settore tessile.

Quindi, chiedeva che la Corte di appello gli riconoscesse la protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria, ovvero, in via graduata, della protezione umanitaria (cfr. l'atto di riassunzione).

Si costituiva nel presente giudizio di rinvio il Ministero dell'Interno, tramite apposita comparsa di costituzione e risposta, datata 1°.4.2021, con cui chiedeva il rigetto delle domande del richiedente asilo, richiamando le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio (cfr. la comparsa di costituzione).

Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del gravame (cfr. la determinazione datata 19.4.2021, nel fascicolo di ufficio).

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2022, svoltasi con trattazione scritta, ai sensi degli artt. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, la causa veniva assegnata in decisione, salvi i termini per comparse conclusionali e note di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Premesso quanto sopra esposto circa lo svolgimento del processo, appare opportuno, prima di procedere all'esame del merito, illustrare le modalità di trattazione scritta della causa (quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio) e chiarire l'oggetto del presente giudizio di rinvio.

1. La trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020

Come sopra rilevato, prima ancora che venisse instaurato il presente giudizio di rinvio, sono state emanate le norme, tra cui quelle di natura processuale, volte a contenere la diffusione del virus "COVID-19", contenute, essenzialmente, dapprima, nell'art. 83 del d. l. n. 18/2020 e, poi, nell'art. 221, comma 4°, del d. l. n. 34/2020.

Segnatamente, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2022 è stata tenuta mediante trattazione scritta (con il deposito di note secondo modalità telematiche, prima dell'udienza fissata), secondo le disposizioni di cui al citato art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, a norma del quale il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, previa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegnazione alle parti stesse di un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte, salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento), cosicché, con decreto del Presidente di sezione, è stata disposta la trattazione della causa tramite deposito in via telematica di note scritte.

All'esito di tale trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2022, consistita nel deposito in forma telematica di note scritte, la Corte ha assegnato la causa in decisione, facendo salvi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali note di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

2. L'oggetto del presente giudizio di rinvio

E' opportuno evidenziare che - a seguito del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1112/2019, della decisione di accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione e dell'atto di riassunzione della causa da parte di [REDACTED] con il quale viene chiesto (evidentemente, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado), il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme della protezione



sussidiaria e della protezione umanitaria) - l'oggetto del presente giudizio di rinvio concerne l'esame di tali domande, rigettate dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado e riproposte, dapprima, con l'atto di appello e, ora, con la riassunzione del giudizio.

3. Il merito

Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e all'oggetto del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., ritiene la Corte che sussistano i presupposti per riconoscere a [REDACTED] la protezione umanitaria e non anche la protezione sussidiaria.

Convieni esaminare le domande separatamente, salvo illustrare, prioritariamente, le condizioni economiche, politiche e sociali esistenti in Bangladesh, con specifico riferimento alle problematiche di tutela dei diritti umani, dedicando una trattazione specifica a quelle concernenti i rischi prospettati dal richiedente asilo in caso di rimpatrio.

E' appena il caso di precisare, poi, che, nell'esame delle domande, la Corte deve attenersi ai principi di diritto espressi nell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di appello, sopra illustrati (cfr. il paragrafo n. 2 della parte dedicata allo svolgimento del processo).

3.1. Le condizioni economiche, politiche e sociali del Bangladesh.

Il Bangladesh ("Repubblica popolare del Bangladesh") è un Paese del sotto continente indiano, posto nel golfo del Bengala e confinante con India e Birmania; resosi indipendente dal Pakistan nel 1971, è organizzato in forma di repubblica parlamentare di tipo democratico, affermata nel 1990, dopo che vi erano stati una serie di colpi di Stato che avevano coinvolto le forze armate.

Gli abitanti bengalesi sono circa 165 milioni e la densità della popolazione, così come il tasso di povertà, sono molto elevati.

La stragrande maggioranza della popolazione (circa 90%) è di religione islamica - sunnita. Esiste una consistente parte della popolazione di religione Hindu (circa 9,5%), mentre sono, nel complesso, meno dell'1% i bengalesi seguaci di altre religioni, quali cristiani, buddisti e animisti.

Al governo del Paese si alternano i rappresentanti dei due maggiori partiti politici, ossia la "Lega Awami" ("Awami Ligue"), guidata da Sheikh Hasina, e il "Partito nazionalista del Bangladesh" (P.N.B. o B.N.P.), facente capo a Khaldea Zia. Le competizioni politiche sono caratterizzate da un elevato tasso di violenza e, in particolare, da scontri tra le due opposte fazioni politiche.

In particolare, le elezioni del gennaio del 2014, boicottate dal B.N.P. e vinte dalla Lega Awami, sono state seguite da episodi violenti di protesta (danneggiamenti,



incendi e simili), nonché da violenti scontri tra le due fazioni e tra la polizia e membri del B.N.P., questi ultimi ripetutisi, anche, nel gennaio del 2015, in occasione dell'anniversario delle elezioni suddette.

Anche le elezioni del 2018 hanno avuto come risultato la vittoria di Seikh Hasina, che ha ottenuto 288 seggi su 300; l'opposizione, capeggiata dal B.N.P., ha definito il voto "ridicolo" e ha chiesto alla B.E.C. di annullarne i risultati, richiesta a cui la B.E.C. ha risposto con la promessa di svolgere indagini. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, le irregolarità segnalate, volte a favorire la Lega Awami, sono state, infatti, numerose.

3.2. In particolare, le problematiche di tutela dei diritti umani.

Con specifico riferimento alle problematiche di tutela dei diritti umani, esse riguardano, in sintesi: a) uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le uccisioni extragiudiziali; rapimenti e scomparse; torture o casi di trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti da parte del governo o dei suoi agenti; b) condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; c) arresti o detenzioni arbitrarie, anche per motivi politici; d) gravi problemi in relazione all'indipendenza della magistratura; e) interferenza arbitraria o illegale nella riservatezza dei cittadini; f) gravi restrizioni alla libertà di espressione e ai media, comprese violenze o minacce di violenza contro giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati nei confronti di giornalisti, l'esistenza di censure e leggi volte a limitare la libertà di stampa; g) gravi restrizioni alla libertà di usare la rete telematica internet; h) limitazioni della libertà di riunione pacifica e di associazione; i) restrizioni alla libertà di movimento e maltrattamento dei rifugiati; l) grave corruzione del governo; m) restrizioni governative o molestie nei confronti delle organizzazioni nazionali per i diritti umani; n) mancanza di indagini e di accertamenti della responsabilità per la violenza di genere, inclusa la violenza domestica e del partner, la violenza sessuale, gli abusi sui minori, i matrimoni precoci e forzati e altre pratiche dannose; o) violenze o minacce nei confronti di membri di minoranze etniche o indigeni; p) violenze o minacce contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali; q) leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso; r) restrizioni significative ai sindacati indipendenti e alla libertà di associazione dei lavoratori; s) esistenza di sfruttamento di lavoro minorile.

In particolare, è critica la situazione relativa ai rapporti politici.

L'organizzazione non governativa bengalese "Odhikar" descrive la situazione politica come estremamente violenta sin dal 2013, essendo comune il disordine durante il periodo elettorale. Secondo quanto riporta tale organizzazione non governativa, le sparizioni forzate - frequentemente utilizzate nella guerra d'indipendenza del Bangladesh - sono ricominciate dal 2009, da quando l'alleanza



politica guidata dal partito “Awami Ligue” si è reinsediata al governo, e continuano ad aumentare. E’ stato riferito che i leader e gli attivisti dell’opposizione sono rimasti vittime di sparizioni forzate, prima e dopo le controverse elezioni del 2014, ed è stato affermato il coinvolgimento delle forze di sicurezza statali in tali sparizioni (cfr., in particolare, “Bangladesh - Rapporto COI 1° luglio 2019”, reperibile sul sito dell’Università degli Studi “Roma Tre”).

Con riguardo all’epoca più recente, ad agosto 2021, dopo che lo “Human Rights Watch” (organizzazione di tutela dei diritti umani) ha pubblicato un rapporto che documentava le sparizioni forzate di persone addebitabili alle forze di sicurezza del Bangladesh, sotto il governo guidato dalla “Awami Ligue”, tra il 2009 ed il 2020, il governo ha negato i risultati di tale rapporto.

Permangono, anche, gli abusi delle forze di sicurezza.

Le forze di sicurezza del Bangladesh, infatti, continuano a rendersi responsabili di sparizioni forzate e uccisioni extragiudiziali, peraltro, impunemente, e le autorità bengalesi a molestare e detenere giornalisti, attivisti e altri soggetti critici nei confronti del governo (secondo quanto riferito, da settembre 2021, almeno ottanta giornalisti sono stati aggrediti, feriti e uccisi mentre svolgevano il loro lavoro).

Ulteriori criticità si riscontrano nella tutela dei diritti delle donne e delle ragazze.

Secondo l'organizzazione per i diritti umani del Bangladesh “Ain o Salish Kendra”, più di duecento donne sarebbero state uccise dai mariti o da membri della famiglia dei mariti nel 2021. Sono comuni le violenze di tipo sessuale, mentre il governo ha nuovamente bloccato l’approvazione di una legge sulle molestie sessuali.

Ulteriori problematiche si riscontrano in relazione alla libertà di orientamento sessuale e di identità di genere.

I rapporti tra persone dello stesso sesso sono criminalizzati in Bangladesh. Persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender continuano a subire violenze e minacce, senza un'adeguata protezione da parte della polizia (v. il “Rapporto mondiale 2022: Bangladesh”, reperibile sul sito internet di “Human Rights Watch”; nonché il “Rapporto nazionale 2021 sulle pratiche in materia di diritti umani: Bangladesh” del Dipartimento di Stato Americano).

Permane molto critica la situazione della minoranza dei Rohingya.

A partire dalla fine di agosto 2017, il Bangladesh ha ricevuto un massiccio afflusso di oltre 655.000 rifugiati di etnia Rohingya in fuga da una campagna di pulizia etnica da parte dell’esercito birmano dopo un attacco militante nello stato di Rakhine, in Birmania. Di recente, il governo ha trasferito quasi 20.000 rifugiati Rohingya nella remota isola di Bhasan Char, senza, peraltro, un'assistenza sanitaria adeguata, istituti di istruzione e libertà di movimento. Molti dei rifugiati sono morti in mare, nel tentativo di scappare, oppure sono stati arrestati e detenuti senza accusa per lunghi periodi, altre sono stati picchiati dalle forze di sicurezza.

Inoltre, è registrata la presenza di bande armate nei campi dei Rohingya nel distretto di Cox's Bazar ed il tasso di criminalità nei campi è aumentato drasticamente. I



reati commessi riguardano il possesso di armi e di droghe illegali, rapine, rapimenti, contrabbando, omicidi e tratta di esseri umani (cfr., oltre alle fonti citate, la pubblicazione del S.a.t.p., *infra* indicata).

Altra situazione critica attiene alle condizioni sanitarie del Bangladesh, in cui si sono verificati oltre un milione di nuovi casi di contagio del virus “Covid-19” e oltre 20.000 decessi da gennaio a ottobre 2021, determinando, a causa di ospedali sovraccarichi e scarsità di strutture di terapia intensiva, un ulteriore aggravamento delle disparità esistenti nell'accesso all'assistenza sanitaria.

Inerente alla tematica dei diritti umani è la questione relativa alla tutela dei diritti del lavoratori ed alle problematiche connesse alla mancata restituzione dei prestiti contratti, segnatamente, da quei bengalesi che, in difficoltà economiche, sono costretti a lasciare il Paese. Peraltro, scoppiata la pandemia da Covid-19, molti bengalesi hanno perso il posto di lavoro e, comunque, è stato registrato un significativo calo del reddito a causa dell'interruzione dell'attività economica e della chiusura delle aziende durante il lockdown. I lavoratori colpiti dalla crisi hanno goduto di scarsa protezione sociale e così i loro diritti al lavoro e ad un tenore di vita adeguato sono stati notevolmente compromessi. I più colpiti sono stati gli oltre cinque milioni di lavoratori del c.d. “*informal sector*” e, approssimativamente, i circa quattro milioni di lavoratori del settore dell'abbigliamento (l'80% dei quali sono donne). Dunque, l'impatto economico della pandemia da Covid-19 ha lasciato decine di migliaia di lavoratori del settore dell'abbigliamento e altri a rischio d'indigenza, in particolare quelli che avevano debiti di microfinanza (cfr. “Amnesty International, Rapporto 2020/2021”, La situazione dei diritti umani nel mondo, reperibile sul sito di “Amnesty International”).

3.2.1. Il fenomeno della schiavitù per debiti

A tradursi in lavori forzati o in forme di schiavitù per debiti sono, talvolta, le offerte di lavoro all'estero.

Vi sono, infatti, circa 1300 agenzie di reclutamento legali, che appartengono alla “Bangladesh Association of International Recruiting Agencies” (BAIRA), il cui compito è mettere in contatto compagnie straniere con cittadini del Bangladesh che cercano lavoro all'estero. Secondo quanto riportato nel sito internet della “BAIRA”, l'associazione riceve supporto dal governo del Bangladesh.

Alle suddette agenzie è legalmente consentito addebitare ai lavoratori che vengono assunti per mezzo della mediazione delle agenzie stesse delle commissioni che servono, generalmente, a coprire le spese per viaggio, passaporto e visto, esami medici, tasse e altri costi. Secondo fonti delle Nazioni Unite, tuttavia, i lavoratori non riescono, spesso, a pagare il prezzo totale dei servizi forniti dalle agenzie di reclutamento, ma si impegnano a saldare il loro debito in futuro, con la conseguenza



che le agenzie addebitano ai lavoratori interessi eccessivi e praticano detrazioni illegali dai salari, a tutela del loro credito, rendendosi simili a usurai.

Secondo l' "Institute for Human Rights and Business" (IHRB), le commissioni applicate implicano un debito insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie, che si traduce nell'impossibilità per i lavoratori di lasciare il lavoro.

Sempre secondo fonti delle Nazioni Unite, le agenzie sono coinvolte nella tratta. Ciò accade quando i lavoratori sono reclutati attraverso frode, inganno o rapimento. Quanto alla posizione dei lavoratori indebitati, gli stessi hanno meno probabilità di presentare reclami riguardanti le condizioni di lavoro, a causa del rischio di risoluzione del rapporto o altre ripercussioni. L'indebitamento li rende, inoltre, maggiormente vulnerabili a ulteriori violazioni, quali restrizioni sui movimenti, mancati pagamenti salariali, minacce fisiche o abusi sessuali (cfr. Bangladesh - Rapporto COI 1° luglio 2019, reperibile sul sito dell'Università degli Studi Roma Tre; informazioni simili si traggono anche dalla pubblicazione "Vite appese al debito di viaggio" del 9.5.2018, reperibile sul sito web di "Atlante Guerre").

Nel 2016, sono stati segnalati alcuni casi di lavoro "vincolato" e di servizi domestici, ma il fenomeno sembra essere limitato alle zone rurali del Paese (cfr. EASO Informazioni sui paesi di origine: Bangladesh - Panoramica del Paese pubblicato nel dicembre 2017).

Ad ogni modo, dalle fonti citate non emergono né la carcerazione per debiti, né altri istituti che rendono legittimi abusi nei confronti dei debitori.

La legge del Bangladesh proibisce tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, anche se i meccanismi di controllo per far rispettare la legge sarebbero inefficaci, secondo la relazione annuale sui diritti umani del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (cfr. EASO Informazioni sui paesi di origine: Bangladesh – Panoramica del Paese pubblicato nel dicembre 2017).

3.2.2. Gli scontri di natura politica e gli attacchi terroristici di organizzazioni islamiche

Quanto agli episodi di violenza negli scontri di natura politica e agli attacchi terroristici da parte di organizzazioni islamiche, le informazioni maggiormente dettagliate si traggono dalle pubblicazioni del South Asia Portal Terrorism (S.a.t.p.), tra cui si segnala quella dal titolo "Bangladesh: valutazione 2022" (<https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh/>).

Particolarmente critica è la situazione nella regione degli "Chittagong Hill Tracts", sita nella zona sud-orientale del Bangladesh, dove vivono numerose minoranze etniche tribali, conosciute come persone Jumma, che, negli ultimi decenni, hanno rivendicato, anche in maniera violenta, il loro diritto all'autodeterminazione, dapprima, nei confronti del Governo del Pakistan e, poi, dopo la creazione dello Stato del Bangladesh, nei confronti del Governo bengalese, subendo una dura



repressione, ma organizzandosi sotto un partito politico, il *Jana Samhati Samiti*, fondato nel 1972, al cui interno ha operato, come braccio armato, il gruppo denominato “Shanti Bahini”.

A seguito di un lungo negoziato, il 2 dicembre 1997 il partito “Jana Samhati Samiti” ha raggiunto un accordo con il governo bengalese, espressione della Lega Awami, rinunciando alla lotta armata. Peraltro, alcune organizzazioni democratiche del popolo dei “Chittagong Hill Tracts” hanno espresso forti riserve sull'accordo e hanno costituito un nuovo partito politico, denominato “United Peoples Democratic Front” (UPDF).

Dopo l'accordo del 1997, si sono verificati, negli anni e fino all'attualità, periodici scontri tra le varie fazioni politiche operanti nella regione.

Il 29.12.2021, due persone sono state uccise in uno scontro tra membri del “PCJSS-Shantu Larma” ed esponenti dell’ “United People's Democratic Front – Democratic” (UPDF-Democratic) nell'area di Dui Kilo, nel distretto di Rangamati.

Da ultimo, il 3.1.2002, un membro del “PCJSS-Santu Larma” è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da uomini armati, mentre faceva visita a suo suocero nel Lama *Upazila* del distretto di Bandarban; il 2.2.2022, un soldato dell'esercito e tre membri della “Jyotirindra Bodhipriya Larma” *alias* “Santu Larma”, fazione del “Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti” (PCJSS-Santu Larma), sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco a Ruma *Upazila* (sottodistretto) di Bandarban, nella regione dei “Chittagong Hill Tracts”.

Nel 2021, il Bangladesh ha registrato un singolo decesso nella violenza legata all'estremismo di sinistra. Il 27 giugno 2021, un leader regionale del “Purba Bangla Sarbahara Party” (PBSP) è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dai rivali vicino a casa sua, a Purbo Charpara, villaggio del distretto di Pabna, nella divisione di Rajshahi.

Ci sono state due vittime (entrambi militanti politici) nel 2020, uccise, in modo simile, dai rivali.

Negli ultimi anni, gli attentati terroristici di matrice islamica hanno subito un calo drastico.

Il successo del Governo del Bangladesh contro l'estremismo islamista è continuato nel 2021. Durante l'anno non si è registrato alcun decesso legato all'estremismo islamista, mentre nel 2022, è stato registrato un solo decesso (un civile): il 30 aprile 2020, un bambino è stato ucciso in un'esplosione a Shubhaddya North Para nell'*Upazila Keraniganj* del distretto di Dacca.

Ci sono state due vittime (entrambi terroristi) nel 2019. Nel 2018 ci sono state 15 vittime (quattro civili e 11 terroristi). Molto più numerose sono state le vittime negli anni precedenti.

Il 2021, tuttavia, ha registrato un episodio di violenza legato all'estremismo islamista. Il 17 settembre 2021, un giovane ha scagliato una bomba a benzina contro un'auto appartenente alla “American International University of Bangladesh” su una



strada adiacente all'area dell'ambasciata nella città di Dhaka. Peraltro, nessuna vittima è stata segnalata e l'aggressore è stato arrestato sul posto.

La minaccia del terrorismo di matrice islamica è stata controllata, grazie ad una costante pressione delle forze dell'ordine nei confronti dei gruppi coinvolti nell'estremismo islamista, che ha portato all'arresto di almeno 159 militanti di diversi gruppi estremistici.

Peraltro, il 6 luglio 2021, i funzionari dell'unità "Counter Terrorism and Transnational Crime" (CTTC) hanno rivelato che "Neo-JMB", un'organizzazione ispirata allo Stato Islamico (IS), aveva formato un comitato di venti membri; mentre, il 24 dicembre 2021, hanno segnalato attività di reclutamento e formazione da parte di membri di "ABT/Ansar al-Islam".

Tra il 13 e il 22 ottobre 2021, è stata registrata una serie di attacchi contro le comunità indù, iniziati nel distretto di Comilla e gradualmente diffusi ad almeno altri 13 distretti (sette persone sono state uccise e altre 99 sono rimaste ferite). Almeno venti padiglioni di culto (*mandap puja*) e numerosi idoli sono stati deturpati e saccheggianti.

Nel marzo 2021, *Hefazat-e-Islam* (HeI, "Protection of Islam"), un gruppo islamista radicale ha ucciso almeno diciassette persone indù tra il 26 e il 28 marzo 2021; in occasione di proteste contro la visita di due giorni del Primo Ministro indiano Narendra Modi in Bangladesh (cfr. la pubblicazione del S.a.t.p., sopra richiamata).

Premesso quanto sopra esposto, si tratta di esaminare le domande del richiedente asilo di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, analizzando, in particolare, le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale e la documentazione prodotta (relativa alle attuali condizioni di lavoro in Italia).

3.3. La domanda di protezione sussidiaria. Considerazioni di carattere generale

Si tratta, ora, di esaminare la domanda di protezione sussidiaria, segnatamente, in relazione alle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007 (cfr. l'esito del ricorso per cassazione, sopra illustrato).

Conviene illustrarne, brevemente, la disciplina.

Ai sensi dell'art. 2, lett. g) e h) del d.l.vo n. 251/2007, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine (o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ed il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.



La definizione dei danni gravi, di cui alla disposizione appena citata, è contenuta nell'art. 14 del medesimo testo di legge, a norma del quale "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Con riferimento a tale ultimo tipo di danno grave (art. 14, lettera "c"), la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che esso deve essere inteso in conformità a quanto ritenuto nella sentenza del 17.2.2009 della Corte di Giustizia, nel caso Elgafaji. In particolare, la Corte - nell'occuparsi della interpretazione dell'art. 15 della direttiva CE 2004/83, in esecuzione della quale è stata dettata la disciplina del decreto legislativo n. 251/2007 - ha stabilito la disposizione (riprodotta nell'art. 14, lett. "c", del decreto legislativo n. 251/2007) debba essere intesa nel senso che, sebbene, di norma, la situazione oggettiva di pericolo esistente in un dato Paese, non costituisca minaccia individuale, essa sussiste, tuttavia, quando sia riscontrabile l'ipotesi eccezionale di un conflitto armato che raggiunga un grado di violenza così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la suddetta minaccia.

Anche per la protezione sussidiaria, così come per lo status di rifugiato, i responsabili del danno grave sono, ai sensi dell'art. 5 del d.l.vo n. 251/2007, lo Stato; i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

3.3.1. Il caso in esame. Gli elementi di prova forniti.

Premesso quanto sopra esposto, si tratta, in primo luogo, di esaminare le dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo nel corso dell'audizione davanti alla Commissione territoriale, alla luce dei principi sopra illustrati.

Sentito dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, Ufficio di Crotona, durante la seduta del 7.3.2016, [REDACTED] riferiva che era di religione musulmana ed era nato nel villaggio Purba Chat Nai, regione Nilphamari, dove aveva sempre vissuto; era sposato e aveva due figli.

Interrogato, in particolare, sui motivi del suo espatio, riferiva che: fino a sedici anni, aveva lavorato come cameriere in un ristorante; nel 1998, un'alluvione aveva spazzato via le proprietà della sua famiglia e causato la morte di due suoi fratelli; per sostenere economicamente la sua famiglia, aveva lavorato in una fabbrica di



abbigliamento, come operario, per cinque anni, ma, anche in questo modo, non era riuscito a far fronte alle spese della famiglia; aveva, perciò, chiesto un prestito al suo datore di lavoro per poter espatriare; era, quindi, partito per la Libia, sistemandosi a Tripoli, dove aveva lavorato per quattro mesi; a causa dell'invalidità causata da un attentato terroristico in cui era rimasto ferito, non era riuscito a lavorare per sette mesi; aveva, poi, lavorato altri tre mesi e con il denaro risparmiato aveva pagato le spese di viaggio per l'Italia, ove era arrivato il 7.10.2015.

Riferiva, quindi, che, nel caso in cui avesse dovuto far ritorno nel suo Paese, avrebbe avuto il timore di non poter sostenere economicamente la sua famiglia e avrebbe potuto avere "qualche problema nel non riuscire a saldare il debito contratto" (cfr. il verbale citato).

3.3.2. L'insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria

Premesso quanto sopra esposto, richiamati, da un lato, la trattazione concernente la situazione economica, politica e sociale in Bangladesh, nonché, dall'altro, gli elementi emersi dall'istruttoria, deve escludersi che vi siano i presupposti per riconoscere a [REDACTED] la protezione sussidiaria.

Particolare rilievo assume, ai fini del presente procedimento, la problematica relativa a possibili trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei debitori insolventi, tenuto conto di quanto riferito dal richiedente asilo in ordine al debito contratto in Bangladesh.

Tuttavia, come già detto (v. *supra*), non vi sono, in Bangladesh, istituti giuridici che legittimino abusi in danno dei debitori e, quindi, deve escludersi, in linea di principio, il rischio, paventato negli atti difensivi, di carcerazione per insolvenza o di altro trattamento disumano o degradante, consentito dalla legge e connesso al mancato adempimento delle obbligazioni assunte.

Ad ogni modo, il fenomeno delle ripercussioni in danno degli stessi debitori insolventi appare circoscritto, da un lato, ai soggetti che hanno contratto debiti nei confronti delle agenzie di reclutamento e, dall'altro, quanto alle altre categorie di debitori, limitato alle zone rurali del Paese, dovendosi escludere, pertanto, che si tratti di una situazione generalizzata.

Premesso questo, deve escludersi, quanto all'odierno attore in riassunzione, l'esistenza di rischi specifici per la sua incolumità, correlati alla vicenda personale narrata, giacché lo stesso [REDACTED] sentito dalla Commissione territoriale, non ha riferito di timori di ritorsioni ai suoi danni, affermando, piuttosto, di non riuscire a sostenere economicamente la famiglia, pur lavorando in una fabbrica di abbigliamento come operaio, e che, non riuscendo a far fronte alle spese, aveva chiesto un prestito al suo datore di lavoro per poter espatriare. In particolare, il richiedente asilo si è limitato a riferire che, in ipotesi di rientro in Bangladesh, avrebbe potuto avere "qualche problema" nel non riuscire a saldare il debito



contratto, senza, peraltro, né allegare né, tanto meno, dare prova di uno specifico rischio per la sua incolumità e senza focalizzare i suoi timori in relazione a eventuali condotte specifiche e concrete di natura ritorsiva da parte del proprio creditore.

Né l'attore, nei suoi scritti difensivi, ha descritto e circostanziato tale timore con riguardo alla concreta vicenda, paventando, genericamente, il rischio di carcerazione o di schiavitù per il debito contratto, ma senza indicare alcun elemento concreto e specifico di tale rischio.

Ribadito, d'altra parte, che il fenomeno risulta circoscritto alle attività sostanzialmente usurarie delle agenzie di mediazione e di collocamento all'estero e ad alcune zone rurali del Bangladesh, deve escludersi che l'attore in riassunzione vi sia esposto, atteso che avrebbe contratto il debito con il suo datore di lavoro (e non con tali agenzie) e, per altro verso, non risulta vivere in zona rurali e periferiche del Bangladesh, ma nella cittadina di Purba ed avendo lavorato presso un ristorante e, poi, in una fabbrica, ossia in luoghi diversi da quelli di campagna.

Quanto alla fattispecie di cui alla lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007, deve escludersi che, in conseguenza dei conflitti esistenti nella zona di provenienza, vi sia una situazione di violenza indiscriminata, tale da costituire una minaccia di tipo individuale per il richiedente asilo in caso di rimpatrio, ai sensi del citato art. 14, lett. c), del decreto legislativo n. 251/2007, giacché il numero, l'intensità, le cause e la natura stessa dei conflitti interni, per quanto comportino una situazione alquanto problematica in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico, non integrano gli estremi di una "violenza indiscriminata" di livello così elevato da comportare una "minaccia individuale", ai sensi della disposizione citata.

Secondo quanto riportato dalle fonti citate nei paragrafi 3.2. e 3.2.2., relativi alla situazione politica, economica e sociale in Bangladesh ed alle problematiche di pubblica sicurezza, non si registra, invero, una situazione di conflittualità tale da comportare una violenza indiscriminata e da rappresentare un pericolo per la vita del richiedente asilo in ipotesi di rientro in Bangladesh, anche in considerazione della circostanza che si tratta di un soggetto che non risulta avere svolto attività politica e che proviene da zona (il nord – ovest del Bangladesh), alquanto distante dall'unica regione in cui il livello di violenza presenta aspetti di indeterminatezza (peraltro, di per sé, insufficienti a causare una minaccia di tipo individuale), ossia la regione dei "Chittagong Hill Tracts" (sita, all'opposto nella zona sud-orientale).

3.4. La protezione umanitaria

Il rigetto della domanda del richiedente asilo volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, comporta l'esame di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria, nella disciplina applicabile alla fattispecie (ossia quella previgente rispetto al decreto legge n. 113/2018).



E' noto che, dopo alcune oscillazioni, la giurisprudenza, di recente, è pervenuta ad una definizione dei presupposti per il riconoscimento di tale residuale forma di protezione internazionale, affermando (con specifico riferimento alla disciplina del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018) che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora, poi, si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno.

Segnatamente, è stato chiarito che, fermo restando che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula, sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato; con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. In sostanza, in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa - situazioni, per la cui dimostrazione processuale opera il principio di cooperazione istruttoria - il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità può anche non assumere alcuna rilevanza; mentre, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva in Italia - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro, la disponibilità di un'abitazione, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate



nel territorio di insediamento - le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine assumono una rilevanza proporzionalmente minore (cfr., per tutte, Cass., sezioni unite, n. 24413/2021 e n. 29459/2019).

E' stato, poi, affermato che, in ogni caso, il giudice di merito deve procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel Paese di origine non appaiono tali, da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all'incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, aldilà di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l'identità (cfr. Cass., sez. I, n. 22876/2020).

Premesso questo - richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di Appello, nonché le allegazioni specifiche del [REDACTED] gli elementi emersi dall'istruttoria e le informazioni sulle condizioni economiche, sociali e politiche del Bangladesh, da cui proviene il richiedente asilo - ritiene la Corte che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l'uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano (cfr. la documentazione prodotta), possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni economiche e sociali incompatibili con la liberazione dai bisogni essenziali e con la tutela della dignità umana che appaiono comprovate dalla sua vicenda personale di migrante all'interno del Bangladesh e, poi, all'estero; b) le condizioni di insicurezza esistenti in Bangladesh che, pur non configurando una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata (cfr. la trattazione della protezione sussidiaria), non assicurano il nucleo essenziale dei diritti umani fondamentali, in cui trova espressione la libertà e la dignità dell'individuo, nella misura in cui una vita libera e dignitosa non può prescindere da un contesto sociale all'interno del quale vi sia concreta libertà di espressione e possibilità di lavoro.

Il rimpatrio del cittadino bengalese, dunque, oltre a farlo regredire a condizioni economiche di bisogno, gli precluderebbe il libero esercizio di tali diritti fondamentali di libertà e di sicurezza e lo costringerebbe a vivere in un contesto sociale che appare ancora più limitativo, secondo regole di logica ed esperienza, se comparato al grado di libertà e di sicurezza che gli viene garantito in Italia.

Dunque, in riforma dell'ordinanza del Tribunale, deve essere riconosciuta al richiedente asilo la protezione umanitaria, secondo la disciplina anteriore al decreto legge n. 113/2018.

4. Le spese processuali

La complessità delle valutazioni, l'oscillazione della giurisprudenza nella materia della protezione internazionale e la reciprocità della soccombenza (del richiedente asilo in relazione alla domanda di riconoscimento della di protezione sussidiaria)



inducono la Corte a compensare per intero le spese di giudizio tra le parti in relazione ad ogni fase e grado del giudizio.

Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, all'esito del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento ad opera della Corte di Cassazione della sentenza di questa Corte di Appello n. 1112/2019 del 13.5.2019, pubblicata il 24.5.2019, sull'appello proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17.9.2018, depositata in cancelleria il 19.9.2018, ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione disattesa, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così provvede:

- dichiara che [REDACTED] ha diritto al riconoscimento della protezione umanitaria;
- conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese di ogni fase e grado di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, in data 6.6.2022

Il Consigliere estensore
dott. Antonio Rizzuti

Il Presidente
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo

